



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

21 FEB. 2014

Roma, data protocollo

557/01/33/7362


OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Uips)-ANIP ITALIA SICURA (Pnfd)	=ROMA=

Si trasmette, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro il 4 marzo p.v., la bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, volta a chiarire alcuni aspetti applicativi dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna.

Al riguardo, si rappresenta che la nuova interpretazione dell'istituto in argomento scaturisce da un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9807.D.4.3/ 2014

Roma, 11 febbraio 2014

OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NETTUNO</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
e per conoscenza:	
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

Come è noto, l'istituto dell'assegno alimentare risulta previsto e disciplinato dall'articolo 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui *"all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia"*.

Sotto l'aspetto oggettivo, la cennata disposizione trova, espressamente, applicazione sia nei casi di sospensione cautelare obbligatoria ex articolo 91, sia in quelli di sospensione cautelare facoltativa ex articolo 92 del menzionato Testo unico del 1957, così come previsto dall'ultimo capoverso di quest'ultima statuizione, in forza del quale *"all'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82"*.

Un'analogha previsione estensiva non è stata, di converso, prevista per la sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale di cui all'articolo 98 della medesima fonte normativa, che si limita a stabilire, testualmente, che *"l'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena"*.

L'Amministrazione ha, tuttavia, sostenuto, per ragioni di carattere equitativo, un'esegesi estensiva dell'istituto, seguendo prassi applicative che hanno determinato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

affidamenti ed aspettative giuridicamente tutelate in capo ai destinatari della misura.

Per dette ragioni l'Amministrazione ha interessato l'Avvocatura Generale dello Stato per l'acquisizione di un parere volto a far luce sulla controversa questione.

Dopo un primo parere negativo, fondato, sostanzialmente, su un'interpretazione meramente letterale, l'Organo consultivo è stato invitato, da parte dell'Amministrazione, ad un riesame più ampio della questione, che si è concretato, però, in una nuova valutazione sfavorevole alla concessione dell'assegno alimentare nei casi di sospensione dalla qualifica, *"non essendo prevista in modo diretto ed esplicito dalla norma, comporterebbe un'applicazione analogica di disposizioni dettate per diverse e dissimili situazioni"*.

La motivazione addotta a sostegno del citato parere si fonda sull'argomentazione secondo cui *"il sistema oggi in vigore attribuisce al dipendente sospeso dal servizio l'assegno alimentare, quale indiscutibile provvidenza di carattere assistenziale solo in caso di situazione che non contempra condanna passata in giudicato da esparsi, mentre, attraverso la chiara dizione dell'articolo 98 del Testo unico n. 3/1957 non contempla la medesima attribuzione nel predetto caso, onde l'applicazione del brocardo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit"*.

Secondo l'Avvocatura Generale, nel caso di sospensione dalla qualifica a seguito di condanna definitiva, *"la negazione della provvidenza non apparirebbe esistenzialmente necessaria al soggetto interessato, il quale è mantenuto dallo Stato in situazione di detenzione"*.

Vi sarebbe, infatti, secondo l'iter argomentativo seguito dal citato Organo consultivo, una sostanziale differenza tra la posizione del dipendente condannato con sentenza penale irrevocabile, ma non destituito ai sensi dell'articolo 98 del Testo unico e quella del condannato destituito, in quanto solo nel primo caso vi sarebbe la possibilità della ripresa del rapporto di lavoro alla fine dell'espiazione della pena.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sotto il profilo effettuale, l'Avvocatura Generale, dopo aver affermato l'inapplicabilità per il futuro dell'istituto dell'assegno alimentare ai casi di sospensione dalla qualifica disciplinati dal citato articolo 98, ha, sostanzialmente, distinto due diverse situazioni.

La prima riguarda i casi di condanna penale definitiva in corso di esecuzione in cui l'Amministrazione sta ancora procedendo all'erogazione della citata provvidenza.

In tali situazioni l'Amministrazione dovrà tener conto degli interessi, giuridicamente rilevanti, dei destinatari, valorizzandone il legittimo affidamento e procedere all'adozione *"di misure che non determinino in effetti un'immediata, drastica interruzione del loro riconoscimento, ma che, in via gradata consenta un mantenimento dell'assegno già riconosciuto, in parte o in toto"*.

La seconda tipologia situazionale concerne, invece, i casi di condanna penale irrevocabile già scontata, con conseguente riammissione in servizio dei dipendenti.

In queste ipotesi, secondo l'Avvocatura Generale, la questione del recupero degli assegni alimentari già versati non si porrebbe sia per ragioni inerenti la salvaguardia dell'affidamento, che per la natura provvidenziale ed assistenziale degli assegni stessi.

Di tanto si informano le SS.LL. per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti.



IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Alessandro Pansa